

MARINA DI PUNTALDIA
APPRODO TURISTICO DI PUNTALDIA
REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 - PREMESSE

1.1. Fonti

La MARINA DI PUNTALDIA SRL ha redatto il presente regolamento interno in aderenza al contenuto dell'Atto di sottomissione, repertorio 284, stipulato in data 24.12.1992, con la Capitaneria di Porto di Olbia, relativamente alla Concessione di uno specchio acqueo destinato alla costruzione ed alla gestione di un approdo turistico.

Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli Utenti dell'approdo turistico e da chiunque, per qualsiasi titolo, acceda all'approdo turistico.

1.2. Individuazione delle parti

Nel presente Regolamento interno la marina di Puntaldia S.r.l. verrà indicata con la denominazione di "Marina" mentre con la locuzione "Utente" verrà identificata la persona fisica, giuridica o ente alla quale è assegnato il diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali, o che comunque ne usufruisca sia nelle zone destinate all'ormeggio pubblico che riservato (Proprietario, Comandante o responsabile della imbarcazione, subcontraente, etc) nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino l'approdo turistico e comunque l'intera superficie demaniale in concessione alla Marina di Puntaldia SRL.

1.3. Modifiche e aggiornamenti

La Marina si riserva di aggiornamento in ogni momento e con l'approvazione della Autorità Marittima il presente Regolamento Interno, con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicuro, efficiente, funzionale, pulito e gradevole per gli Utenti l'approdo turistico, in accordo con le determinazioni della Marina stessa e/o con le disposizioni delle Autorità Marittime competenti.

1.4. Organizzazione interna

La Direzione Porto della Marina provvede alla gestione portuale e a tutte le attività connesse.

La Direzione Porto è affidata ad un Direttore al quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari alla gestione dell'approdo, alla fornitura dei servizi portuali, alle prestazioni accessorie e connesse.

Art. 2 - MANOVRA E ORMEGGIO DEL NAVIGLIO

2.1. Posti di ormeggio

Le banchine ed i pontili dell'approdo di Marina di Puntaldia consentono l'ormeggio riservato di natanti, imbarcazioni e navi da diporto divise in categorie, come indicato nel seguente prospetto:

Categoria	Dimensioni massime delle imbarcazione in metri	Specchio acqueo: in metri Superficie lorda del posto di ormeggio .
-----------	--	---

	lunghezza f.t. x larghezza	lunghezza x larghezza
1°	fino a 5.00 x 2.15	5.20 x 2.20
2°	fino a 6.75 x 2.65	7.50 x 2.75
3°	fino a 8.60 x 3.15	9.50 x 3.30
4°	fino a 10.80 x 3.40	12.00 x 3.60
4° bis	fino a 12.20 x 3.80	13.50 x 4.00
5°	fino a 13.60 x 4.25	15.00 x 4.50
5° bis	fino a 13.60 x 4.70	15.00 x 5.00
6°	fino a 16.50 x 4.70	18.00 x 5.00
6° bis	fino a 16.50 x 5.20	18.00 x 5.50
7°	fino a 18.30 x 5.20	20.00 x 5.50
8°	fino a 20.20 x 6.20	24.00 x 6.50
9°	fino a 24.00 x 6.20	27.00 x 6.50

L'imbarcazione ormeggiabile non può in nessun caso eccedere le dimensioni massime sopra indicate oltre la tolleranza dell'1% (uno per cento) in larghezza e del 3% (tre per cento) in lunghezza.

Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri della imbarcazione (compresa l'eventuale delfiniera, plance, pulpito, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi, etc.).

Qualora l'Utente non dichiari le esatte dimensioni della sua imbarcazione o riesca ad attraccare una imbarcazione di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, la Marina si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità.

Nell'approdo turistico di Puntaldia è previsto inoltre un tratto di banchina e di pontile destinato all'uso pubblico e cioè alle unità da diporto in transito.

A ciascun posto di ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione. Ogni ormeggio viene identificato in luogo con una lettera corrispondente al molo e un numero progressivo, cui corrispondono la categoria e, quindi, le sue dimensioni.

2.2. Posti di ormeggio riservati

2.2.1. Assegnazione del posto di ormeggio

L'atto della assegnazione del posto riservato si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto di cessione, temporanea o permanente (ove tale si intende per la durata della Concessione), del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali.

La cessione, sia temporanea che permanente, di diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali ha carattere rigorosamente personale.

L'utente potrà, previa richiesta di gradimento scritta alla Marina e previo ottenimento della dichiarazione di gradimento di quest'ultima, autorizzare suoi ospiti a beneficiare del suo ormeggio, soltanto a titolo temporaneo e gratuito, restando comunque unico responsabile di tutti gli obblighi di cui al presente Regolamento Interno. Tale facoltà compete esclusivamente all'Utente e non ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Ove l'Utente voglia rinunciare temporaneamente ad utilizzare il posto di ormeggio assegnatogli, potrà farlo esclusivamente a favore della Marina, dandone comunicazione scritta ed indicando il periodo di tempo nel quale la rinuncia avrà effetto.

A fronte di tale rinuncia la Marina corrisponderà all'Utente un corrispettivo pari ad una percentuale preventivamente stabilita all'atto della rinuncia stessa.

2.2.2 Disponibilità del posto di ormeggio

L'Utente ha la piena disponibilità dell'ormeggio a lui riservato, che la Marina si impegna a mantenere libero con i mezzi a sua disposizione, quando questi dovesse assentarsi dall'approdo per un qualsiasi periodo di tempo.

Gli ormeggi sono annotati in apposito registro presso la Direzione porto, con l'indicazione dei nominativi degli utenti, i quali hanno l'obbligo di ormeggiare le proprie imbarcazioni all'ormeggio loro assegnato. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di polizia per eventuali controlli.

2.3 Posti di ormeggio di transito

2.3.1 Disponibilità posti di ormeggio ad uso pubblico o di transito

La imbarcazione in transito, e cioè che giunge in porto senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dalla Direzione Porto, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all'uso pubblico, qualora ve ne sia disponibilità ad essa adeguata al momento del suo ingresso in porto.

La sosta sarà gratuita per un periodo limitato alle prime 24 ore. Durante tale periodo le imbarcazioni sono comunque tenute al pagamento dei servizi generali portuali in ragione dell'80% (ottanta per cento) delle tariffe in vigore approvate dall'Autorità Marittima. Decorso il periodo sopracitato gli Utenti in transito sono tenuti al pagamento delle tariffe per la sosta.

I benefici previsti al punto precedente non si applicano alle unità di lunghezza fuori tutto superiore 9 (nove) metri alle quali verranno applicate le tariffe normali per la sosta anche per le prime 24 ore.

Qualora esista la necessità di disponibilità in zona transito, l'Utente in transito non potrà comunque sostare ivi per un periodo consecutivo di ormeggio superiore a 7 (sette) giorni.

Il diritto al posto di ormeggio di transito si interrompe non appena l'imbarcazione si allontani dallo stesso. Ciò per evitare ogni forma di accaparramento. L'allontanamento dal posto di ormeggio di transito per un periodo di tempo inferiore alle 24 ore non interrompe il decorso dei sette giorni di sosta massima nella zona di transito.

Qualora la Direzione del Porto ravvisi la necessità di disponibilità in zona transito, l'Utente che ivi è ormeggiato da più di sette giorni dovrà lasciare libero il posto di ormeggio occupato su semplice richiesta della Direzione medesima e, ove intenda rimanere nello specchio acqueo dell'approdo di Puntaldia, trasferirsi nei posti il quel periodo disponibili per l'ormeggio riservato, secondo le modalità, condizioni e tariffe indicate dalla Marina.

Le norme sopraindicate valgono anche per le imbarcazioni eventualmente in avaria.

L'ormeggio di transito non è quindi riservabile, se non da parte della Direzione Porto o dell'Autorità Marittima, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore.

Art.3 NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE DEL NAVIGLIO

3.1. Accesso e sosta del naviglio da diporto

L'approdo è consentito in ogni tempo solo alle unità da diporto nonché, gratuitamente, alle unità dello Stato; in caso di cattivo tempo o di forza maggiore al naviglio in genere.

La sosta è calcolata in giornate di presenza, e cioè in periodi di 24 ore, da mezzogiorno a mezzogiorno. Le frazioni di giorno sono calcolate per intero.

3.2. Identificazione delle imbarcazioni e contrassegni

Tutti gli Utenti indipendentemente dal tipo di posto di ormeggio da loro occupato, all'arrivo in porto della unità devono recarsi alla Direzione Porto e compilare una "Dichiarazione di arrivo", su cui verranno riportati tutti i dati dell'unità e dell'Utente unitamente ad un elenco delle persone presenti a bordo, la data di partenza presunta, nonché le condizioni di ormeggio. L'utente è responsabile sia ai fini amministrativi, che

operativi, della veridicità della propria Dichiarazione di Arrivo; le dichiarazioni d'arrivo costituiscono il registro delle Utenze della Marina.

Ogni unità ormeggiata in porto deve essere chiaramente identificabile dal personale della Direzione porto. L'Utente deve perciò provvedere a che il nome o la matricola della propria unità sia chiaramente distinguibile dalla banchina o pontile.

Per i natanti o le imbarcazioni prive di numero di matricola, nome o altro segno distintivo, l'Utente deve richiedere alla Direzione Porto un contrassegno adesivo numerato da tenere a bordo in posizione ben visibile.

Ogni imbarcazione o natante non identificabile verrà ritenuta dalla Marina come occupante abusivamente un posto di ormeggio e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento per ripristinare la disponibilità del posto di ormeggio.

3.3. Manovre in porto

Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso ed uscita delle imbarcazioni.

L'Utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno dell'approdo e in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali, impartite dalla Direzione Porto, o dal personale da essa dipendente pur restando l'Utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra.

L'utente dovrà dare preventiva comunicazione alla Direzione Portuale nel caso di assenza superiore alle 24 ore o nel caso di rientro dopo le 21.00, o nel caso di partenza prima delle 08.30 o dopo le 19.30.

La navigazione a vela è proibita nell'ambito portuale, salvo in caso di avaria o mancanza del motore ausiliario.

E' vietato ogni tipo di evoluzione non connesso con le manovre suddette, in particolare per barche a motore e wind - surf.

Eccezion fatta per espressa diversa disposizione del Direttore, la velocità massima consentita all'interno dell'approdo turistico è di 3 (tre) nodi.

3.4. Ancoraggio

Eccezion fatta per i casi di emergenza è vietato dar fondo all'ancora all'interno dell'Approdo Turistico senza permesso della Direzione porto.

3.5. Ormeggi

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinarie.

Ciascun posto di ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, anelli e bitte. La manutenzione di tali strutture è a cura della Marina.

Nei posti di ormeggio riservati con contratto di cessione permanente, l'Utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio dalla catenaria a bordo e da bordo in banchina, della cui efficienza ed adeguatezza è il solo ed unico responsabile.

Ciò vale, per le sole cime di ormeggio dalla catenaria a bordo, anche nei periodi in cui l'utente ha autorizzato ospiti a beneficiare del suo ormeggio o abbia rinunciato temporaneamente ad utilizzarlo a favore della Marina.

L'Utente con contratto di cessione temporanea o in transito è il solo e unico responsabile della adeguatezza ed efficienza della cima di ormeggio da bordo alla banchina e della cima di ormeggio da bordo alla catenaria per la sola parte di essa trovantesi a bordo.

La Marina potrà comunque sostituire d'autorità ogni cima di ormeggio, con facoltà di rivalsa sull'Utente, qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza.

L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari senza la preventiva autorizzazione della Direzione Porto.

Al fine di prevenire l'usura delle cime di ormeggio e della pavimentazione dei pontili, gli Utenti sono obbligati a ricoprire le gasse dei loro cavi a terra con adeguate protezioni. La Direzione Porto si riserva comunque di sostituire e/o proteggere detti cavi, qualora ne verificasse l'inadeguatezza, con facoltà di rivalsa sull'Utente.

3.6. Banchina carburanti

L'approdo turistico di Marina di Puntaldia è fornito da una banchina appositamente attrezzata, destinata al rifornimento di carburanti.

Le imbarcazioni che approdano per rifornimento carburanti o per sbarco passeggeri devono sostare soltanto per il tempo strettamente necessario per dette operazioni.

Alla banchina carburanti è rigorosamente vietato l'ormeggio in seconda andana per le imbarcazioni in attesa di rifornimento.

3.7. Accesso via terra e circolazione dei veicoli

E' severamente vietato l'accesso di qualsiasi veicolo, motociclo, mezzo di sollevamento e lavoro, nonché mezzi adibiti al trasporto di imbarcazioni, all'interno dell'area portuale, salvo espressamente autorizzato dalla Direzione Porto, e in ogni caso per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

All'interno dell'area portuale sono previsti parcheggi per autovetture, assegnabili con gli stessi criteri previsti dall'art.2.2. Gli Utenti dovranno quindi attenersi alle apposite indicazioni stradali, fermando e parcheggiando i veicoli esclusivamente nei parcheggi assegnati.

La velocità massima dei veicoli autorizzati all'accesso nella zona portuale è di 10 Km all'ora.

E' fatto divieto di usare segnali acustici, se non in caso di effettiva necessità.

3.8. Casi di forza maggiore, di emergenza

In casi di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo per la vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, valutata tale dalla Direzione Porto, La Direzione stessa potrà utilizzare per i servizi di emergenza anche il personale salariato delle imbarcazioni presenti. In tali casi agli Utenti incombe l'obbligo di mettere gratuitamente a disposizione il personale dipendente.

La Direzione Porto si riserva la facoltà di variare temporaneamente i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni o cause di forza maggiore ritenute tali a giudizio insindacabile della Direzione medesima, previa comunicazione agli Utenti interessati.

L'utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto di ormeggio per le suindicate esigenze.

Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopraddetti, potranno essere rimosse a cura e con il personale della Direzione Porto senza necessità di apposita autorizzazione dell'Utente.

Qualora un'imbarcazione affondi entro l'ambito portuale o nella zona di accesso al porto, l'Utente è obbligato alla relativa rimozione o allo smantellamento dopo aver avuto l'approvazione da parte della Direzione Porto.

3.9. Inquinamenti e molestie

Nell'approdo turistico è vietato:

3.9.1 A meno di specifica autorizzazione della Direzione Porto, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 09.00 e dopo le 22.00, nonché dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nonché in maniera permanente l'uso di proiettori e sirene;

3.9.2 L'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sulle banchine e pontili; per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui l'approdo è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, così come per esigenze personali devono essere usati i locali igienici esistenti a terra, salvo che le imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature o a tenuta stagna per raccogliere i liquami, o a distruzione chimica; il porto è attrezzato per lo svuotamento di tali serbatoi;

3.9.3 L'uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;

3.9.4 L'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti; è disponibile in porto un apposito contenitore.

3.9.5 Lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed olii; la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata presso l'officina autorizzata o in alternativa negli appositi contenitori.

3.9.6 La pesca e la balneazione in porto, nonché il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili;

3.9.7 Ingombrare con oggetti, materiali, tenders o altro le banchine, i moli e i pontili; gli animali domestici sono ammessi nell'area portuale solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio agli Utenti e insudiciare i pontili e le banchine.

3.10. Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza

Le imbarcazioni degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione e stazionamento.

In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni limitrofe o alle installazioni a terra.

La Marina avrà la facoltà, nell'ambito del contratto di cessione, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione dell'approdo turistico. L'utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

3.10.1 E' assolutamente vietato fumare nelle aree adibite al rifornimento e sulle imbarcazioni durante le operazioni di rifornimento;

3.10.2 Il rifornimento di carburanti e lubrificanti alle imbarcazioni deve essere effettuato esclusivamente presso l'apposito punto di distribuzione carburanti a motori fermi. E' assolutamente vietato, nell'ambito dell'approdo, qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, ancorché autotrasportati, sia con qualsivoglia cisterna. In caso di assoluta necessità sarà necessario richiedere espressa autorizzazione scritta alla Direzione Porto;

3.10.3 Prima della messa in moto l'utente deve provvedere all'aerazione del motore;

3.10.4 Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;

3.10.5 Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione;

3.10.6 Le imbarcazioni in porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano, ecc.) e i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le imbarcazioni di quella categoria;

3.10.7 In caso di incendio a bordo di un'imbarcazione, sia da parte del personale della stessa, che da quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme, avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili la Direzione Porto, che informerà le Autorità competenti. In particolare l'imbarcazione incendiata deve essere immediatamente isolata, a cura del personale dipendente della Marina o del proprietario;

3.10.8 Ogni imbarcazione, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;

3.10.9 in caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulla banchina, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione Porto, provvedendo nel contempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata e ad informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata dalla Direzione Porto con proprio personale e materiale all'uopo in dotazione (come previsto dal piano locale antinquinamento) a spese del responsabile.

3.10.10 Il porto e nelle vicinanze dell'approdo è vietato l'uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali e di soccorso.

3.10.11

3.11 Ispezioni

La Marina potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni al fine di contribuire alla prevenzione di incidenti e danni.

La Direzione Porto può richiedere, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo delle imbarcazioni da parte della competente Autorità Marittima per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.

Le imbarcazioni ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione.

Una copia delle chiavi di accesso nell'imbarcazione dovrà essere sempre depositata presso la Direzione Porto.

3.12 Assicurazione

L'imbarcazione dell'Utente dovrà essere assicurata per responsabilità civile verso terzi.

La Marina potrà allontanare dalla zona in Concessione l'imbarcazione la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono.

Art.4 SERVIZI PORTUALI

4.1. Servizi portuali

E' prevista la fornitura agli utenti da parte della Marina o di società di gestione appositamente costituite ed autorizzate ex Art. 45 bis del Codice della Navigazione, e nella misura compatibile con le disponibilità e le richieste, dei seguenti servizi portuali.

4.1.1 Servizi generali portuali

Servizi che permettono il buon funzionamento ed il controllo della gestione portuale, quali:

4.1.1.1. Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni

4.1.1.2. Pulizia dei pontili e delle banchine, dello specchio acqueo, ritiro rifiuti

4.1.1.3. Servizio meteo e radio

4.1.1.4 Servizio vigilanza

Per ciò che attiene il controllo di tipo preventivo degli ormeggi, dello stato di sicurezza delle unità ormeggiate e in genere dell'ambito portuale, questo è affidato ad apposito personale dipendente della Marina di Puntaldia S.r.l., dotato di contrassegni di individuazione. In caso di riscontrati illeciti il suddetto personale riferirà alla Direzione del Porto per le successive incombenze di legge.

La Marina non risponde dei furti, sottrazioni e smarrimenti di oggetto o danaro di proprietà degli Utenti o di chiunque soste o transiti nell'area dell'approdo turistico di Puntaldia.

4.1.1.5. Servizio antincendio

la Marina dispone di impianti fissi e mobili per il pronto intervento in caso di incendio, e di personale addestrato al loro impiego: Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la Direzione dell'Autorità Marittima che si avvarrà della collaborazione del personale dipendente della Marina.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza agli incendi summenzionati saranno a carico dell'Utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali.

L'Utente deve attenersi alle prescrizioni di cui al punto 3.10 per evitare ogni incidente che possa provocare incendi ed altro danno.

4.1.1.6. Manutenzione ordinaria degli impianti e arredi portuali

4.1.1.7. Servizi igienici

4.1.2. Servizi sussidiari

Somministrazione di acqua potabile, energia elettrica.

La somministrazione di acqua prevede l'uso obbligatorio delle apposite pistole limitatrici di flusso da applicare sulle manichette; esse saranno eventualmente disponibili presso la Direzione Porto.

La somministrazione di energia elettrica può avvenire solo con impiego delle spine previste, che saranno sempre disponibili presso la Direzione Porto; i terminali di distribuzione potranno essere aperti solo dal personale del Porto e ogni tentativo di allaccio in forma diversa verrà perseguita; il personale della Direzione Porto sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare per un corretto allaccio.

4.1.3. Servizio carburanti

Erogazione di benzina, gasolio e olii lubrificanti.

4.1.4. Servizi tecnici

Fornitura, nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, di quei servizi che permettono il mantenimento in efficienza e navigabilità dell'imbarcazione, quali:

4.1.4.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria

4.1.4.2. Rimessaggio invernale, sgottamento per accumulo di acque meteoriche

4.1.4.3. Interventi su emergenze ed eventi straordinari

4.1.4.4. Servizio di alaggio e varo

Per le operazioni di alaggio e varo sono a disposizione degli Utenti i mezzi di sollevamento gestiti della Direzione Porto. E' vietato l'ingresso nell'ambito dell'approdo di qualsiasi mezzo di sollevamento e lavoro, salvo espressa autorizzazione della Marina in caso di assoluta necessità e/o emergenza.

4.1.4.5. Servizio subacqueo

E' assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali.

Per qualsiasi necessità l'Utente deve rivolgersi alla Direzione Porto che potrà intervenire a spese dell'utente con personale, suo o da essa incaricato, specificatamente autorizzato ed abilitato.

Art 5 AMMINISTRAZIONE

5.1. Esercizio della concessione

L'esercizio della Concessione è di competenza unica della Marina, pur rimanendo sempre soggetto alle vigenti norme di Polizia del Demanio Marittimo e alla vigilanza dell'Autorità Marittima, all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, relativo Regolamento di esecuzione, nonché le altre leggi e regolamenti dello Stato.

5.2. Attività commerciali e professionali

A bordo delle imbarcazioni non possono essere svolte attività commerciali o professionali mentre le stesse sono ormeggiate nel porto.

Stante che la Marina deve esercitare direttamente la concessione, nello specchio acqueo e negli spazi a terra inclusi nell'area in concessione è vietato lo svolgimento di ogni tipo di attività commerciale o professionale, pubblicitaria o promozionale, di manutenzione o di gestione che non rientri tra le attività di esercizio dell'approdo, e, in conseguenza di ciò, autorizzate dalla Direzione del Porto.

Art 6 DISPOSIZIONI FINALI

6.1. Posti pubblici

Gli Utenti che saranno autorizzati dalla Direzione Porto ad ormeggiare nella zona del porto destinata all'uso pubblico sono soggetti al presente Regolamento, per quanto di loro competenza.

6.2. Riserva

Sia nei posti pubblici che riservati, la Marina si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio ad imbarcazioni di Utenti, che, loro stessi o loro equipaggi o ospiti, abbiano dimostrato comportamento incompatibile con la correttezza dei rapporti sociali e commerciali o che abbiano tenuto comportamenti scorretti durante la permanenza in altri porti turistici.